



Ministero dell'istruzione
Istituto Comprensivo Villa Guardia
Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como)
Tel: 031 480157 - Fax: 031 563406
e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it

**CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA
VIGENTE DEL D.Lgs. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

CIG Z0E386CEE3

TRA

l'Istituto Comprensivo di Villa Guardia rappresentato legalmente dal prof. Francesco Cocquio Dirigente Scolastico, nato a Como il 16/03/1961 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto - codice fiscale 80019100132

E

Il Dott. Iorno Matteo nato a Lecco (LC) il 13/03/1980 e residente a Lipomo in Via Don Porlezza, 50,
- Codice Fiscale RNIMTT80H13E507H nel seguito indicato come contraente

PREMESSO

- a) Che la scuola, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
- b) Che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del D.Lgs. 81/2008;
- c) Che il Dr. Iorno Matteo è in possesso dei necessari requisiti e si è reso disponibile a prestare la sua opera professionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente incarico;

Art. 2

L'Istituto comprensivo di Villa Guardia incarica il Dr. a svolgere la funzione di medico competente, che dichiara di accettare l'incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dai decreti precedentemente citati;

Art. 3

Obblighi del medico competente

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, e 41, ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà:

- a) Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute, e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) Predisporre il Piano di sorveglianza Sanitaria comprensivo dell'analisi dei principali determinanti di salute

- c) Monitorare gli infortuni in collaborazione con RSPP e promuovere azioni preventive anche di tipo informativo/formativo
- d) Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- e) Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- f) Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al ex D.lgs 196/03 e con salvaguardia del segreto professionale;
- g) Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornire le informazioni necessarie alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- h) Inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs 81/2008 alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al ex D.Lgs 196/2003;
- i) Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- j) Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- k) Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) Effettuare il sopralluogo dei luoghi di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Inoltre, dovrà trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere.

In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, da lui diretti e coordinati.

Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze.

Art. 4

Obblighi della scuola

La Scuola, per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art.28 del D.Lgs 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali ed ad aggiornarlo con sollecitudine;

- c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.)
- d) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- e) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente;
- f) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- g) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di vigilanza e a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Art. 5

Sede e modalità di svolgimento

L'incarico di medico competente si intende riferito a tutti i plessi dell'I.C. di Villa Guardia. Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionista di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs. 81/08.

Le visite verranno effettuate nel 2022 in una unica uscita c/o L'ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA GUARDIA VIA VITTORIO VENETO, 2.

Eventuali assenti, visite su richiesta, rientri malattia o nuove assunzioni dovranno essere svolte c/o lo studio sito in Via Don Porlezza, 50 Lipomo.

E' facoltà del medico competente, ove impossibilitato per motivi eccezionali ad eseguire i compiti di sorveglianza nei termini programmati, farsi sostituire da altro medico competente provvisto di pari requisiti giuridici, da lui indicato e nominato pro tempore come medico competente del datore di lavoro.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6

Compensi

Il Dr. Iorno Matteo riceverà per la sua prestazione un onorario complessivo, per il periodo 10/11/2022-31/08/2023, pari a € 2.158,00 lordo stato, soggetto a ritenuta d'acconto come da preventivo agli atti della scuola.

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 6 della legge 133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n. 181 – Agenzia delle Entrate).

Il compenso pattuito sarà corrisposto tramite l'Istituto Bancario dell'I.C. di Villa Guardia a presentazione di fattura elettronica.

Ogni prestazione extra non pattuita nel preventivo del 05/10/22 protocollata 13/10/22n°6571 sarà da preventivare.

Art. 7

Durata

Il contratto è di durata triennale per gli anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025. Per l'a.s. 2022/2023 partirà dal giorno 10/11/2022 e fino al 31/08/2023.

Art. 8

Qualora il Medico Competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali l'istituzione scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili. In caso di controversie il foro competente è quello dell'avvocatura dello Stato di competenza.

Art. 10

L'I.C. di Villa Guardia fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia stata riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

A tal proposito il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Francesco Cocquio.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Contraente
(Dott. Matteo Iorno)

Dott. Matteo IORNO
Specialista in Medicina Legale
Medico Competente del Lavoro
Via Don Podizza 50 LIPOMO CO
P.IVA 03013870138

Matteo Iorno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Francesco Cocquio)



Francesco Cocquio